

settaria, con tutta la sua prosopopea bolsa ». E via su questo tono. Mi si dirà che costoro sono somari; ma ahimè, di cotesti somari abbondano quelle accolte chiassose, che con frequente turpitudine di eloquio, vanno ora gridando il loro ritorno alla Santa Chiesa Cattolica, e ingiuriano le unilaterali e semplicistiche, ma generose credenze, di un galantuomo (oltre che alto poeta), quale fu Giosue Carducci.

B. C.

ENRICO FERRI. — *Scuola criminale positiva e filosofia idealista*. — Milano, Vallardi, 1925 (estr. dalla *Scuola positiva*, 8.º gr., pp. 14).

Il Ferri si è accorto con meraviglia e con compiacimento della medesimezza di talune conclusioni tra la cosiddetta scuola positiva del diritto penale e i concetti della filosofia idealistica. E di ciò è disposto a riportare la ragione al carattere di quella scuola, che non voleva essere filosofica o metafisica, ma seguiva il « metodo positivo » e « galileiano » della « induzione scientifica »; onde la solidità delle sue conclusioni. Credo per mio conto che la ragione sia altra; cioè, che le distinzioni di scuole sono del tutto empiriche e grossolane, e che il metodo della verità è uno, e cioè quello del pensiero che pensa. E pensavano i cosiddetti seguaci della scuola positiva del diritto penale, come pensano i cosiddetti idealisti; quelli (non sia detto per offesa), con qualche maggiore miscuglio di cose non pensate, ossia di spropositi, addirittura talvolta ingenui; questi, con miscuglio, a dir vero, minore, con cultura e cautela maggiore, ma anch'essi con inevitabili pregiudizii ed errori: i quali se non fossero, la mente umana si arresterebbe nei suoi progressi. Perciò, assai prima che il Ferri se ne avvedesse, gli « idealisti » italiani avevano riconosciuto la sostanziale verità, che era nella teoria della pena propugnata dalla « scuola positiva ». Chi sproposita meno, è sempre più adatto a comprendere l'avversario e a rendergli giustizia. Il Ferri ci comprendeva così poco che (se ne ricorda?) ancora dodici anni fa ci denunciava come « pericolo nazionale », consolandosi, per altro, che eravamo gente di poco conto, cellule inferme e morbose, che saremmo state in breve (la parola era sua) « fagocitate »! (v. *Critica*, XI, 160).

Lieto che tutto ciò sia ormai roba oltrepassata, e, più che lieto, direi, allegro di vedere che il Ferri non solo parla con rispetto della filosofia, ma, perfino, è diventato così esigente da rimproverare alla teoria da me formulata sul diritto penale la deficienza del doveroso « carattere filosofico di universalità » (p. 12), mi permetto, per quest'ultima parte, di raccomandargli di andar piano, perchè si tratta di questioni sottili e difficili. Io sostengo che le leggi penali hanno, come tutte le leggi, valore utilitario o economico, e che i casi di delitti da esse costruiti sono esigenze sociali, varie col variar dei tempi, e la responsabilità che esse po-

stulano, degli individui, ha significato affatto giuridico, e non già reale o metafisico che si dica. Ma per questo appunto tengo che la pena sia pena solo quando presupponga nel reo la capacità d'intendere e conoscere, cioè di accogliere la minaccia della pena nel suo calcolo utilitario. Quando invece questa capacità manchi, intervengono altre forme di provvedimenti sociali, come quelli che si chiamano metodi curativi. Non è possibile confondere in uno stesso concetto la minaccia della reclusione o della morte che si fa ai sani e savii, e l'applicazione di siringhe o le vaccinazioni che si fanno ai malati o, magari, gl'isolamenti e le camice di forza, che si usano pei folli nei manicomii.

Il Ferri dirà che praticamente nessun folle è del tutto folle e nessun savio è del tutto savio; e ciò è evidente. Ma da ciò non si trae altra conseguenza che quella già accettata e che il progresso della civiltà ha imposta e viene imponendo, circa lo studio che bisogna compiere dell'imputato, per vedere quando è soggetto di diritto penale e quando di arte medica, o in quanta parte dell'uno e in quanta parte dell'altra. Senza dimenticare che, nella pratica, non solo la distinzione, ma il trattamento stesso è empirico ed approssimativo, e che la società, rispetto ai rei, ha la mano ora troppo pesante e ora troppo leggiera; e se ne scusa perchè non cura *de minimis*, e perchè ha fretta, e perchè le importa salvare certi grossi interessi, anche sacrificandone altri minori.

Le correnti, per le quali il Ferri mostra simpatia, di certo idealismo che considera savii e responsabili tutti, anche i matti, e abolisce la differenza tra pena e metodo curativo, conducono, sotto specie di ultraconsenso, a infiacchire e disperdere quelle stesse verità che la scuola positiva del diritto penale ebbe il merito di asserire. Tanto vero che, nei testi che egli cita di quegli idealisti, ce n'è di quelli che cancellano la distinzione di diritto e morale, e tornano alla vieta considerazione della pena come catarsi morale dell'individuo, e cioè la confondono daccapo col rimorso della coscienza morale. Ora il merito della scuola positiva del diritto penale consistette soprattutto nell'aver rudemente affermato il carattere utilitario, e direi bellicoso, del diritto penale, come difesa sociale, sia che questa si valga della pena propriamente detta, sia che ricorra ad altri mezzi.

B. C.